

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2274 e 2275-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE MANFREDI)

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2005

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni  
combattentistiche (2274)

**d’iniziativa del senatore BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

---

Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni  
combattentistiche (2275)

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, TAROLLI, MANCINO,  
CONTESTABILE, SERVELLO, MALAN, PERUZZOTTI, ANGIUS,  
DEL TURCO, FABRIS, MARINO, RIPAMONTI, BEDIN,  
BETTAMIO, CAVALLARO, COSTA, FORCIERI, MAGNALBÒ,  
MASCIONI, MONTAGNINO, MONTICONE, PALOMBO,  
PASCARELLA, STANISCI, TURCI, VILLONE e ROLLANDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegni di legge		
– testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2274 e 2275 .....	»	6
– n. 2274, d’iniziativa del senatore Bonatesta .....	»	8
– n. 2275, d’iniziativa dei senatori Nieddu ed altri .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Dal momento della loro trasformazione a enti morali di diritto privato, avvenuta nel 1979, le associazioni combattentistiche hanno sempre usufruito dell'indispensabile contributo dello Stato, erogato in virtù del riconoscimento del carattere istituzionale della loro attività, che è rivolta non solo agli iscritti ma alle intere categorie da esse rappresentate. L'esigenza di continuare ad assistere economicamente le meritoria opera dei suddetti enti coinvolge tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione: ciò è provato dalla presentazione di due provvedimenti sostanzialmente analoghi nei contenuti, l'uno a firma del senatore Bonatesta (n. 2274, presentato il 21 maggio 2003), l'altro a firma dei sena-

tori Nieddu ed altri (n. 2275, presentato lo stesso giorno del precedente).

Il testo presentato dalla Commissione difesa all'Assemblea, è, per l'appunto, risultante dall'unificazione di due disegni di legge sopra menzionati e si propone di rinnovare il contributo per gli esercizi finanziari 2004 e 2006, riprendendo la formulazione dell'ultimo provvedimento in materia, la legge 7 marzo 2001, n. 61, relativa al triennio 2001-2003.

Gli importi sono stati altresì rivalutati tenendo conto degli indici d'inflazione registrati nell'ultimo triennio e del fatto che la proposta protrae i suoi effetti fino all'anno 2006.

MANFREDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

Roma, 2 marzo 2004

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 2274 e 2275, osserva, in primo luogo, che i disegni di legge riguardano in misura eguale materie che sono tradizionalmente proprie della competenza sia della Commissione difesa, sia della Commissione affari costituzionali; vi sono, infatti, disposizioni relative anche alle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno. Pur ritenendo opportuno rilevare tale circostanza, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

Roma, 2 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 2274, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al rispettivo comma 1 degli articoli 1, 2 e 3, delle parole: «2004, 2005 e 2006» con le seguenti: «2004 e 2006», nonché alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 3, delle parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003» con le seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche**

## Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2274**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BONATESTA

## Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

## Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associa-

zioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**DISEGNO DI LEGGE N. 2275**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NIEDDU ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 2.190.000 annui.

**Art. 2.**

1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associa-

zioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 903, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo complessivo di euro 400.000 annui.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 2.590.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





